

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n.

4409

Data

12 FEB. 2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 50

DEL 10.2.2010

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei passi carrabili.

L'anno Due miladieci

addì Dieci

del mese di Febbraio

in Angri

Nella Casa Comunale e nella consueta sala,

Il dott. Bruno Pezzuto

In qualità di Commissario Straordinario

Assistito dal Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci

Ha adottato la seguente deliberazione:

Vista l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

10.02.2010

al n. 50 riguardante l'argomento indicato in oggetto;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto di dover provvedere;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Mandare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati per gli adempimenti consequenziali.

Il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. 50 del 10.2.2010

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI STAFF POLIZIA LOCALE

Premesso:

- Che l'Amministrazione comunale intende disciplinare il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e modifica dei passi carrabili, ad integrazione delle vigenti norme in materia, dettate dal codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- Che allo scopo è stato redatto uno schema di regolamento definito "Regolamento Comunale per la disciplina dei passi carrabili" composto da n. 16 articoli, allegato alla presente proposta;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adozione del Regolamento per la disciplina dei passi carrabili in argomento;

Visto lo statuto comunale;

Visto il codice della Strada approvato con Decreto legislativo n.285/1992 e in particolare gli articoli 22- 26 – 27 e 46;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 495/1992 e modificato con DPR n. 619/96;

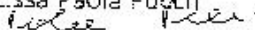
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

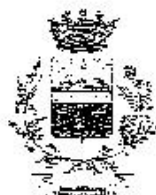
PROPONE

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per la disciplina dei passi carrabili, che si compone di n. 16 articoli, allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile della Struttura di Staff Polizia Locale

(dott.ssa Paola Pucci)





COMUNE DI ANGRI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI.

Titolo I NORME GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Angri, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.

ART. 3

Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 e art. 22.2 C.d.S.).

ART. 4

Per "suolo pubblico" si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

ART. 5

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale del 5/9/1996 n.632.

Per i passi carrai realizzati nelle strade ricadenti fuori dal Centro Urbano, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste nell'allegato "A" del presente regolamento.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. L'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio.

Per i passi carrai realizzati nelle strade ricadenti all'interno del Centro Urbano, nelle quali le immissioni laterali possono determinare condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare dall'arretramento dei cancelli allorquando siano realizzati dei sistemi di apertura automatizzati a distanza.

Titolo III REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 6

Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE", Ufficio Edilizia P.L.) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1 C.d.S.).

La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1 Regolamento di esecuzione del C.d.S.) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, previo parere dell'ufficio Edilizia della Polizia Locale.

La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 7 del presente regolamento (m. 2,50), fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia, non necessitano del parere preventivo dell'Ufficio Edilizia, previsto nel comma precedente.

ART. 7

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 46 Regolamento di esecuzione del C.d.S.):

a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;

b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;

c) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Edilizia della Polizia Locale), ad un limite massimo di m. 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dell'Ufficio Edilizia della Polizia Locale.

Qualora l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte dell'U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE".

La richiesta deve essere presentata presso l'U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE".

I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE".

Titolo IV AUTORIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 8

Nel territorio del Comune di Angri, tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE", in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento (ex art. 22 C.d.S.).

ART. 9

L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi;

- 1) luce del passo carraio;
- 2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- 3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
- 4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.);
- 5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- 6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
- 7) l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.

Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico.

Presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione presso la U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE", per i passi carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrai).

Rilascio dell'autorizzazione e del relativo segnale di passo carraio da parte del competente Ufficio della U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE".

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.

Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

La realizzazione del passo carraio e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dalla competente U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE".

Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.

Titolo V DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

ART. 10

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico - Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade di cui all'art. 5, per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 7 (arretramento o automatismo). In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle fattispecie indicate nel presente articolo.

Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 7 del presente regolamento.

Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

ART. 11

In deroga alle condizioni di cui all'art. 7, qualora il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

Titolo VI

TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

ART. 12

I titolari di autorizzazione di Passo Carrabile sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico ovvero del canone di concessione periodico parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell'accesso carrabile, sulla base delle vigenti norme applicate dal Comune di Angri. Al fine della corretta applicazione della suddetta tassa o canone, i titolari di autorizzazione di Passo Carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all'accesso stesso.

Le modalità di applicazione della tassa o canone sono disciplinate nello specifico regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Titolo VII

MODALITÀ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

ART. 13

Il segnale stradale di "Passo Carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78).

Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio esistenti al momento della chiamata, dell'intervento della Polizia Locale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14

Tutti i passi carrabili siti nel Comune di Angri devono essere regolarizzati entro il termine previsto dall'art. 234 del vigente Codice della Strada.

I titolari dei passi carrabili già autorizzati e muniti di cartello segnaletico non conforme a quello previsto nella figura II.78 Reg. C.d.S., devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio.

ART.15

I proprietari, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità delle aree private (non soggette ad uso pubblico) situate lungo le direttrici stradali comunali, devono provvedere affinché sia esattamente delimitata la possibilità di accesso alla proprietà laterale privata.

In difetto, fermo restando l'obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità d'accesso ad almeno 12 ml. di distanza dalle intersezioni stradali, i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile in proporzione all'intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata.

ART. 16

Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

Titolo IX NORME TRANSITORIE FINALI

La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovrà essere presentata presso la U.O.C. "PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE, entro il 30.09.2010, con le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.

L'eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatismo) dovrà avvenire entro il 31.12.2010, fermo restando la data del 30.09.2010 per la presentazione della domanda.

L'autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.

ALLEGATO: Schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta

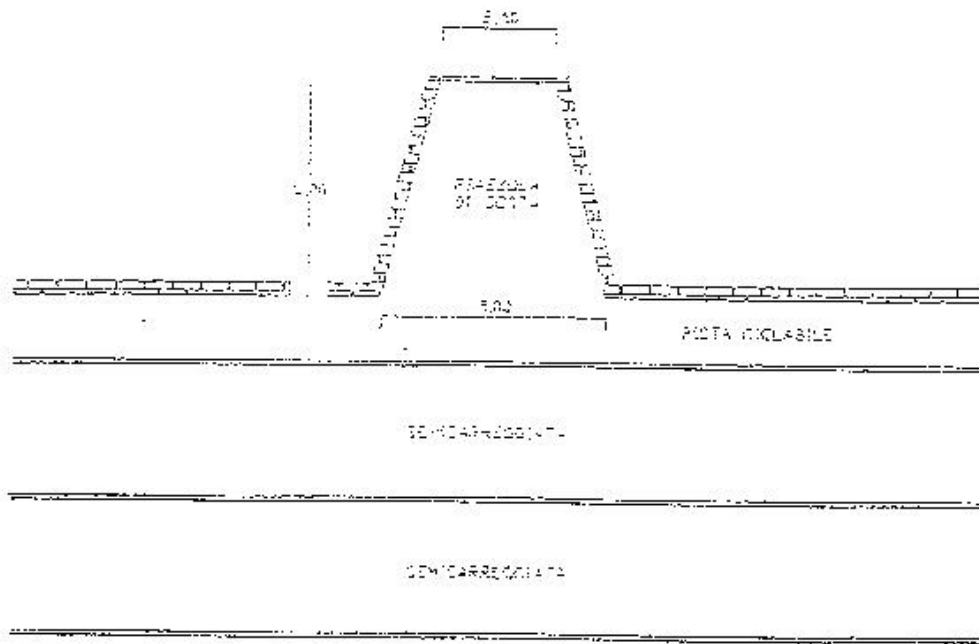


COMUNE DI ANGRI

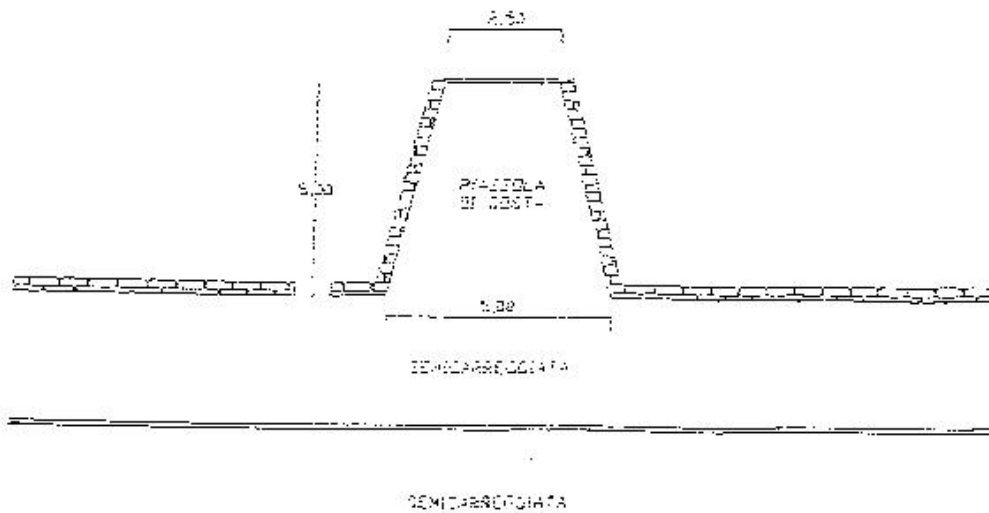
ALLEGATO "A"

**SCHEMATIZZAZIONE DI
ALCUNE IPOTESI
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA
PIAZZOLA DI SOSTA.**

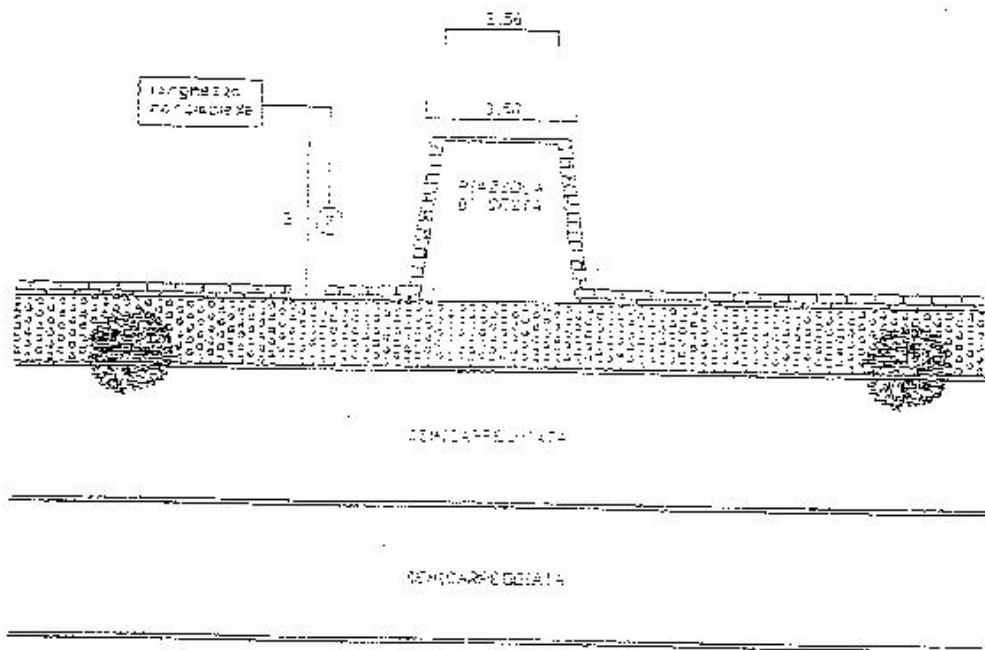
IPOTESI I



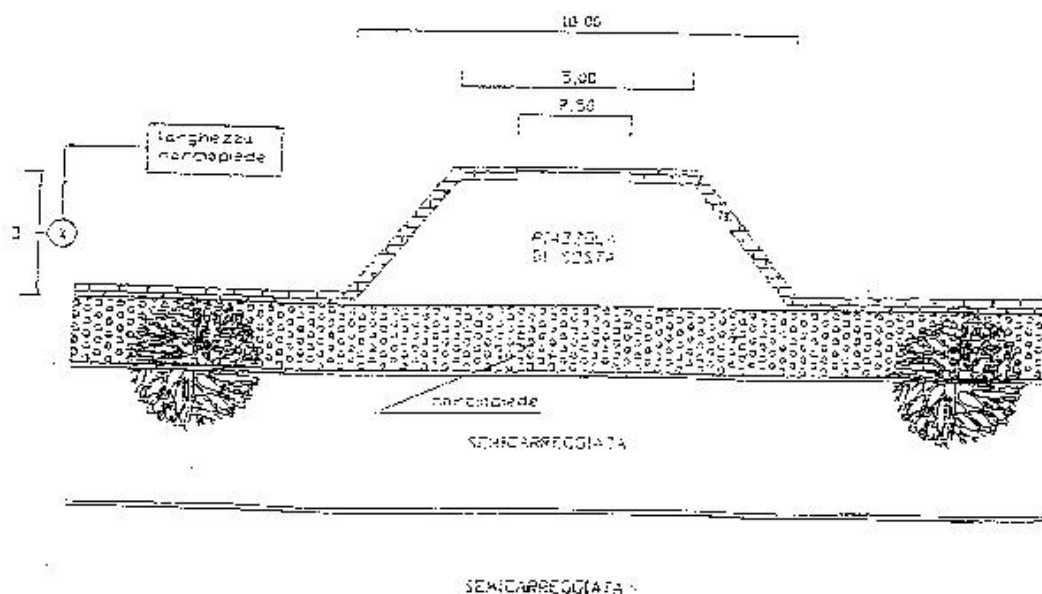
IPOTESI N. II



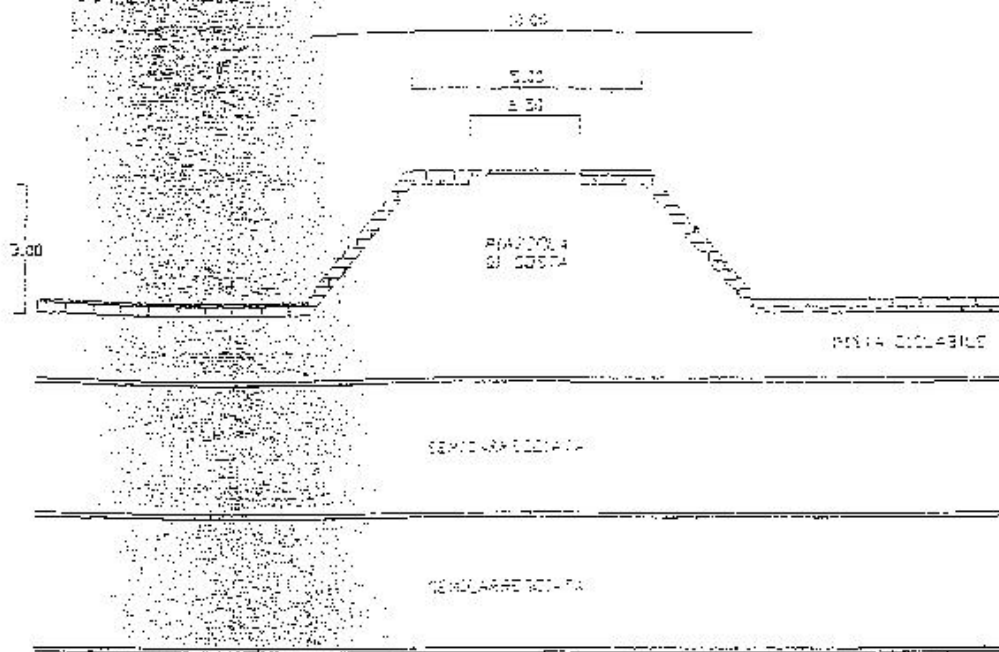
IPOTESI N° 3



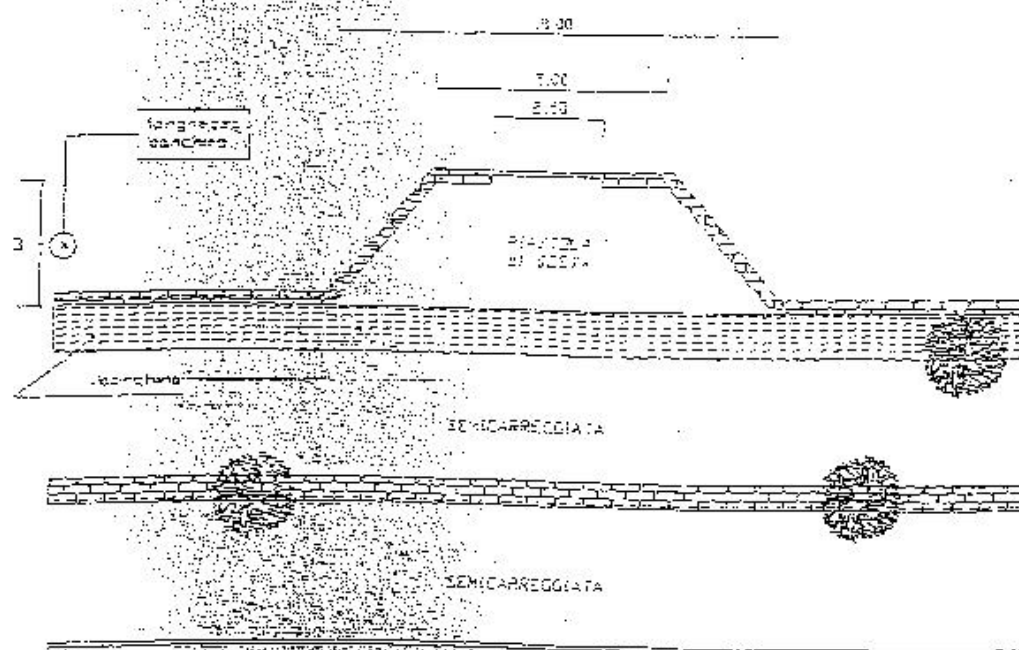
IPOTESI N° 4



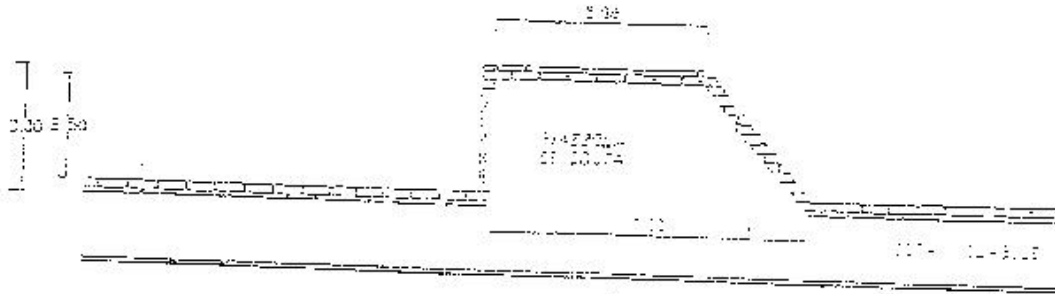
IPOTESI N. 5



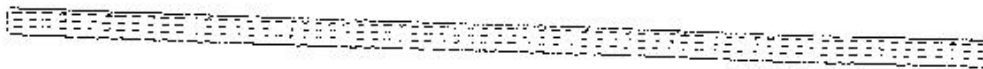
IPOTESI N. 6



IPOTESI N. 7



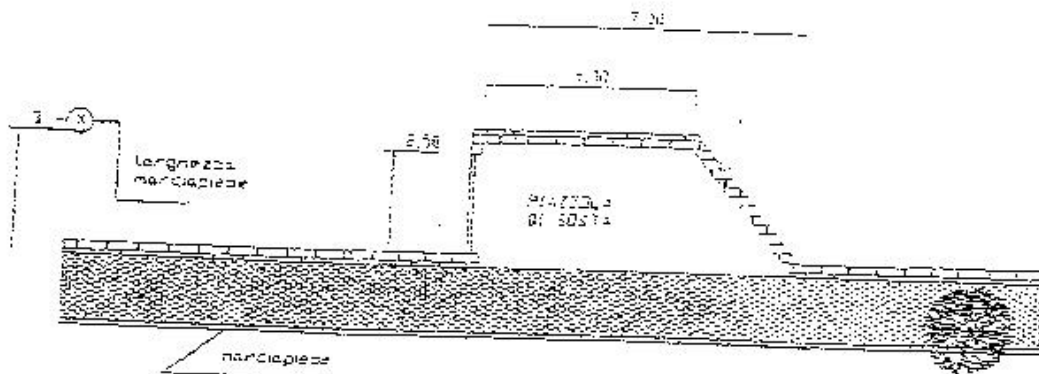
SEMICARREGGIATA



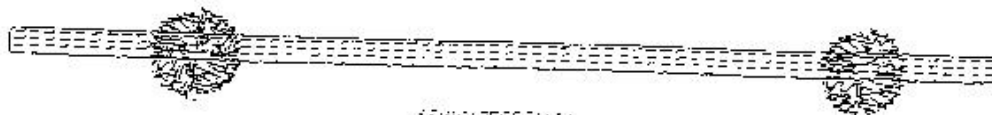
SEMICARREGGIATA



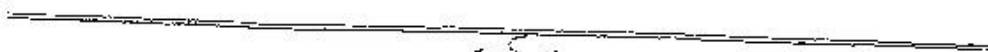
IPOTESI N. 8



SEMICARREGGIATA



SEMICARREGGIATA



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Affidamento Regolamento per la disciplina
dei p.m. comunali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- FAVOREVOLE -

Angri, li

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

F. De Luca

Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Angri, li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. Bil imp. n. Bil imp. n. Bil

Intervento Intervento Intervento

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Ammontare del presente

Disponibilità residua

Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Pucci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Bruno Pezzuto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12 FEB. 2010 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 12 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paola Pucci

E copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 12 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Paola Pucci

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- 1) è divenuta esecutiva il giorno 12 FEB. 2010 ;
- a) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs/2000);
 - b) decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.n.267/2000);
- 2) È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li 15 FEB. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Borla

Il presente provvedimento viene assegnato al Segretario Generale Dott.ssa Paola Pucci, per le
procedure ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000

12 FEB. 2010

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Paola Pucci

Rep. all'Albo dal 3-3-10 al 2-4-10